

CITTADINANZA DELLA DONNA

Fino al 26 aprile del 1983 la cittadinanza della donna seguiva quella del marito, come da disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 9 e 10) e della Legge 555/1912 (art 10 comma 1).

Dal 1865 al 26 aprile 1983 pertanto la **donna straniera** acquistava la cittadinanza italiana automaticamente per matrimonio (conservandola in caso di vedovanza).

La **donna italiana naturalizzata prima del matrimonio**, che si sposa con cittadino italiano **prima del 27 aprile 1983**, riacquista la cittadinanza italiana per matrimonio.

La **donna italiana che acquista una cittadinanza straniera in costanza di matrimonio con cittadino italiano NON PERDE LA CITTADINANZA ITALIANA** solo se il coniuge mantiene la cittadinanza italiana fino al 16.08.1992 (parere del Consiglio di Stato del 5.3.1997- K.24)

PERDITA DI CITTADINANZA DELLA DONNA

Fino al 1912 la donna perde la cittadinanza per l'avvenuta naturalizzazione del marito (art. 11 Codice Civile del 1865).

Dopo il 1912 la donna perde la cittadinanza per l'avvenuta naturalizzazione del marito se il matrimonio è avvenuto prima dell'01.01.1948. (Sentenza Corte Costituzionale n.87 del 1975).